



COMUNE DI MASSA

SETTORE TRIBUTI, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, RISORSE UMANE

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

(art. 1 commi 186-205 della legge 29/12/2022 n. 197, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 – Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 8 del 24/03/2023)

1.DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE:

-PERSONA FISICA:

Cognome _____
Nome _____
Codice Fiscale _____
Data di nascita ____/____/____
Comune di nascita _____ Prov _____
Comune di residenza _____ Prov _____
Via/Viale _____ n. _____ CAP _____
Recapito telefonico _____
Indirizzo Mail _____

-SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE:

Denominazione _____
Cod. Fisc./p.IVA _____
Sede legale: Comune _____ Prov _____
Via/Viale _____ n. _____ CAP _____
Recapito telefonico _____
Indirizzo Mail/PEC _____

2.RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI (rappresentante, erede, curatore fallimentare etc...il quale dovrà fornire i seguenti propri dati personali e il codice della persona a favore della quale presenta la domanda)

Carica in funzione della quale si ha titolo per presentare domanda _____
Cognome _____
Nome _____
Codice Fiscale _____
Data di nascita ____/____/____
Comune di nascita _____ Prov _____
Comune di residenza _____ Prov _____
Via/Viale _____ n. _____ CAP _____

Recapito telefonico _____

Indirizzo Mail _____

Codice Fiscale del soggetto a favore del quale è presentata la domanda:

— — — — —

3.DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE:

Organo giudiziale e sede presso la quale è pendente la causa: _____

Atto impugnato (Avv. Acc./Avv. liquid etc) _____

Numero identificativo _____ Prot. _____

Data notifica atto ____/____/____

Numero RGR assegnato dalla Corte di Giustizia Tributaria ____/____

Valore della controversia (senza sanzioni e interessi) indicato nell'atto impugnato: € _____

Spese di notifica o altro indicato nell'atto: € _____

Importo eventualmente versato in pendenza di giudizio € _____

4.MODALITÀ DI DEFINIZIONE

Codice controversia* _____

IMPORTO TOTALE per la definizione € _____

Data di versamento ____/____/____

Il versamento delle somme dovute in adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dovrà essere effettuato.

-direttamente presso Tesoreria Comunale Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Massa- Piazza Aranci al seguente numero di conto corrente di tesoreria: **2940081**;

-ovvero tramite bonifico utilizzando il seguente IBAN : **IT 65V 01030 13600 000002940081**

Se l'importo dovuto è superiore ad € 1.000,00 è possibile eseguire il pagamento in forma rateale in un massimo di n. 20 rate trimestrali di pari importo, nei seguenti termini e condizioni:

-versamento della 1° rata entro il 30/06/2023

-versamento delle restanti rate trimestrali da effettuarsi entro il 30 settembre , il 20 dicembre , il 31 marzo e il 30 giugno di ciascun anno.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della 1° rata.

5. FIRMA DELLA DOMANDA _____

LA PRESENTE DOMANDA DI DEFINIZIONE DOVRÀ ESSERE PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2023 CON IL PAGAMENTO DELL'INTERO IMPORTO DOVUTO O DELLA 1° RATA IN CASO DI VERSAMENTO RATEALE

-all'ufficio protocollo del Comune di Massa – via Porta Fabbrica 1 aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle 15:00 alle 17:00

-spedita con raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Massa- Settore Tributi, Attività Estrattive, Risorse umane- Via Porta Fabbrica n. 1 – 54100 Massa;

-inviata telematica con posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: **comune.massa@postacert.toscana.it**

DINIEGO DELLA DEFINIZIONE

Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2024. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi l'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

***Vedasi i codici nelle istruzioni per la compilazione**

ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE

Premessa-Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado (o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 205, della legge n. 197 del 2022, mediante il versamento delle somme indicate nelle medesime disposizioni normative, le controversie tributarie in cui è parte il Comune di Massa, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge -1° gennaio 2023 - e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra, o la prima rata in caso di pagamento rateale, devono essere versate entro il termine del 30 giugno 2023 previsto dal comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e comunque prima della presentazione della domanda.

COMPILAZIONE DEL MODELLO

- 1 quadro "DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE", destinato all'indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;
- 2 quadro "RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI", relativo all'indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la domanda in luogo dell'interessato, in quanto subentrato o altrimenti legittimato;
- 3 quadro "DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE", in cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l'atto impugnato, le somme dovute, tenuto conto del totale degli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza del giudizio, di spettanza dell'ente impositore, nonché le relative modalità di pagamento;
- 4 quadro "MODALITÀ DI DEFINIZIONE", in cui va inserito il codice corrispondente allo stato della controversia, nelle ipotesi di definizione di cui all'articolo 1, commi da 186 a 191
- 5 quadro "FIRMA DELLA DOMANDA", riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che presenta la domanda;

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Codice fiscale: indicare il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

Persone fisiche: indicare il cognome, il nome e gli altri dati richiesti del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

Soggetti diversi dalle persone fisiche: indicare la denominazione o ragione sociale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado.

Indicare il codice della ragione giuridica ricavandolo dalla "TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA" consultabile in fondo alle presenti istruzioni

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI: il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della medesima società o ente (cognome, nome, data di nascita, sesso, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita) e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente che presenta la domanda e il contribuente cui la domanda di definizione si riferisce

Codice fiscale società o ente dichiarante: nel caso in cui chi presenta la domanda per conto di altri sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente che presenta la domanda, dati identificativi del richiedente

Codice fiscale: nell'ipotesi in cui la domanda venga presentata per conto di altri, come ad esempio nel caso dell'erede per il defunto, l'erede o altro diverso soggetto firmatario della domanda deve compilare il presente riquadro indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale.

Il richiedente, o il soggetto che presenta la domanda per conto di altri, deve indicare i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica presso i quali desidera essere contattato o ricevere comunicazioni

Articolo 1, commi da 186 a 191, della legge n. 197 del 2022

Nella casella occorre indicare uno dei seguenti codici:

- 1** se il Comune di Massa è risultata vincitrice nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero in caso di ricorso notificato, alla stessa data, al Comune di Massa ma a tale data non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto per la definizione è pari al valore della controversia;
- 2** in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado alla data del 1° gennaio 2023, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non cautelare ovvero in caso di pendenza a tale data dei termini per la riassunzione o di pendenza a tale data del giudizio di rinvio; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 90 per cento del valore della controversia;
- 3** se il Comune di Massa è risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della controversia;
- 4** se il Comune di Massa è risultata soccombente nell'ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;
- 5** se vi è stata reciproca soccombenza del Comune di Massa e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 100 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il contribuente è risultato soccombente, e pari al 40 o al 15 per cento, per la parte in cui il Comune di Massa è risultato soccombente, a seconda che si tratti, rispettivamente, di pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ovvero della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado;
- 6** se, alla data del 1° gennaio 2023, la controversia pende innanzi alla Corte di cassazione e il Comune di Massa è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, l'importo dovuto è pari al 5 per cento del valore della controversia;
- 7** se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il Comune di Massa è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;
- 8** se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il contribuente è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della lite;
- 9** se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e vi è stata reciproca soccombenza del comune di Massa e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il Comune di Massa è risultato soccombente, e al 40 per cento per la restante parte;
- 10** se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono e il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione; in tal caso, l'importo lordo e l'importo netto dovuti sono pari a zero. Diversamente, nel caso in cui il tributo non sia stato definito, l'importo lordo dovuto è calcolato sulla base delle ordinarie percentuali previste dai commi 186, 187, 188, 189, e 190 dell'articolo 1 della legge 197 del 2022 a seconda della soccombenza e del grado del giudizio, come sopra specificate

DETERMINAZIONE IMPORTI DOVUTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO E
CODICE DA INDICARE

RIDUZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO (VALORE CONTROVERSIA)

GRADO DI GIUDIZIO	NESSUNA PRONUNCIA	ENTE SOCCOMBENTE ULTIMA O UNICA PRONUNCIA	ENTE NON SOCCOMBENTE ULTIMA O UNICA PRONUNCIA	ENTE SOCCOMBENTE IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO PRECEDENTE
Notificato e non iscritto	100% CODICE: 1	-----	-----	-----
Pendente e iscritto I° grado o riassunzione	90% CODICE: 2	-----	-----	-----
Pendente dopo I° grado	-----	40% CODICE: 3	100% CODICE: 1	-----
Pendente dopo 2° grado	-----	15% CODICE: 4	100% CODICE: 1	15% CODICE: 6
Pendente Cassazione	-----	15% CODICE: 4	100% CODICE: 1	5% CODICE 6